

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA INCARICATA DI VALUTARE L'IDONEITÀ DEI LUOGHI E LOCALI,
SEDE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO E SPETTACOLO.**

Approvato con delibera di G.C. n. 187 del 06.11.2003

Art 1 - Compiti della Commissione - Luogo di riunione – Compenso

La Commissione Comunale di Vigilanza di cui all' art. 141/ bis del T.U.L.P.S. ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi di cui all'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa, di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall' art. 19 del D.P.R. n. 616/77.

In particolare la Commissione Comunale provvede a :

- a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e trattenimento e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all' art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337;
- e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

Art. 2 – Convocazione

La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.

L' avviso deve essere spedito almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l' intervento di tutti i componenti.

Gli incontri della Commissione sono comunicati, a cura del segretario della Commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r, almeno 3 giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi i casi d' urgenza.

A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini della illustrazione del progetto o dell' iniziativa che si intende realizzare.

Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

Art. 3 – Allestimenti temporanei – verifica delle condizioni di sicurezza

Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione comunale abbia già concesso l' agibilità in data non anteriore a due anni.

Sono comunque fatti salvi:

eventuali controlli con le modalità e le finalità individuate dalla Commissione;

le verifiche relative agli allestimenti temporanei diversi da quelli indicati nel comma 1;

Per tutti gli allestimenti temporanei la Commissione individuerà, in via generale come in via particolare, la documentazione tecnica necessaria da allegare alle istanze per l' esecuzione della verifica delle installazioni

Art. 4 – Verifica del rispetto delle condizioni imposte

Il presidente, sentita la commissione, individua, con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.

L' esito dei controlli e degli accertamenti effettuati deve essere comunicato, per iscritto, al Presidente della Commissione , entro 3 giorni dalla effettuazione.

Art. 5 – Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all' albo degli ingegneri o all' albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell' impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell' interno.

E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie.

Art. 6 – Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici

Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, chi chiede l' intervento della commissione deve allegare all' istanza una relazione tecnica di tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell' impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1885, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Art. 7 – Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della commissione comunale di vigilanza

Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:

- I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell' Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

Art. 8 – Formulazione del parere

Il parere della Commissione è redatto per iscritto. Deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell' art. 8 della L. n. 241/90.

E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario .

Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, raccogliendoli, annualmente, in apposito registro con pagine bollate singolarmente, con timbro ad inchiostro riproducente lo stemma del Comune, e numerate progressivamente.

Il 31 dicembre il registro è annotato con l'attestazione del numero complessivo delle pagine, sottoscritta dal segretario e dal Presidente della Commissione.

Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

Il segretario della Commissione deve inviare copia del verbale all' Ufficio Attività economiche e Polizia Amministrativa ed agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

Art. 9 – Assenza ai lavori della Commissione - Decadenza dall' incarico

I componenti delegati che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall' incarico, e devono essere sostituiti “dal componente titolare”.

Art. 10 – Nomina della Commissione – Durata in carica

La Commissione è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per tre anni e , venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

Art. 11 – Nomina di componenti tecnici esterni al Comune

Gli esperti esterni al Comune sono nominati dal Sindaco su designazione del rispettivo Ordine professionale o ente di appartenenza, tenuto conto della loro specializzazione'.

L'incarico decade trascorso il periodo di durata in carica della Commissione.

Art. 12 – Richieste di intervento della Commissione – Modalità e contenuto della domanda

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Presidente della Commissione;

- Almeno 20 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione).
- Almeno 10 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo (per verifica agibilità) , concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, ecc.....

Tutti i documenti allegati alla richiesta, dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, devono essere in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all' albo ed in regola secondo la legge sul bollo.

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nel presente atto e quant' altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.

Art. 13 - Spese di funzionamento della Commissione

Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento e si indicano , in sede di prima applicazione , forfettariamente in euro 400,00.

In caso di convenzione o di patrocinio fra il Comune e chi richiede la convocazione della Commissione, le spese relative sono sostenute dall' amministrazione medesima.

L' importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento a favore della Tesoreria del Comune di Bertinoro, da effettuarsi prima del sopralluogo o dell' esame preventivo in sede da parte della Commissione.

La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo, comporta la non effettuazione del sopralluogo.

Ai componenti la Commissione dipendenti da questo Ente con qualifica inferiore a quella dirigenziale, e non titolari di posizione organizzativa, per le sedute della Commissione svolte fuori degli orari di servizio e di lavoro, compete la retribuzione per le ore straordinarie in relazione al profilo professionale proprio.

Ai componenti la Commissione titolari di qualifica dirigenziale e/o di posizione organizzativa, in considerazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico, non è dovuto alcun compenso.

Per la partecipazione alle sedute della Commissione di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, nell' ambito dei propri compiti istituzionali, non verrà riconosciuto alcun gettone di presenza.

Ai componenti la Commissione scelti quali esperti, per le sedute della Commissione spetta un compenso a seduta dell' importo di euro 100,00.

Ai fini interpretativi, si specifica che per sedute della Commissione, deve intendersi la convocazione giornaliera ove possa anche comprendere l' esame di più punti all' ordine del giorno.

Art. 14 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento ed in quanto compatibile con il medesimo, si fa riferimento alla circolare prefettizia di cui al prot. n. 165/98 C.P.V. del 22.04.1998.